

I criteri di distribuzione nel concordato preventivo

Legittimità, ammissibilità e fattibilità giuridica della proposta

RELATORE • Prof. Dott. Carlo Ravazzin

SEDE E DATE • Aula Magna Corte d'Appello, Bari • 26–27 giugno 2026

Il problema distributivo nel concordato

I criteri di distribuzione si collocano al punto di intersezione tra due esigenze contrapposte, che il concordato deve tenere in equilibrio.

Tutela dell'ordine delle prelazioni

Impedisce di sacrificare arbitrariamente i creditori di rango poziore, garantendo il rispetto delle cause legittime di prelazione.

Flessibilità negoziale del concordato

Consente di modellare il soddisfacimento dei creditori secondo un piano non coincidente con lo scenario della liquidazione giudiziale.

In sintesi. Il concordato non è una mera riproduzione della distribuzione fallimentare, ma neppure può prescindere dal rispetto di regole minime di priorità: l'elasticità nella distribuzione del valore incontra limiti precisi.

Il valore di liquidazione

È il valore che i creditori riceverebbero nell'ipotesi alternativa della liquidazione giudiziale: il parametro comparativo minimo della proposta.

1

Parametro di convenienza

Rappresenta il termine di comparazione minimo per valutare la convenienza della proposta concordataria.

2

Base di verifica delle prelazioni

Costituisce la base sulla quale verificare il rispetto delle cause legittime di prelazione.

3

Quota non liberamente distribuibile

Delimita la porzione di valore che non può essere distribuita in deroga all'ordine dei privilegi.

Definizione. Corrisponde al ricavato ragionevolmente ottenibile dalla dismissione dell'attivo e dall'esercizio delle azioni esperibili nello scenario liquidatorio, al netto dei costi della procedura e tenuto conto della graduazione dei crediti.

Rispetto delle cause legittime di prelazione

I creditori privilegiati non possono essere trattati in modo peggiore rispetto a quanto spetterebbe loro sul valore dei beni gravati. Occorre quindi distinguere tre posizioni.

Prelatizi capienti

Il credito trova integrale copertura nel valore del bene gravato.

Prelatizi incapienti

La parte di credito che eccede il valore di realizzo del bene degrada al chirografo.

Chirografari

Partecipano alla distribuzione del residuo secondo il piano e l'eventuale classamento.

Conseguenze operative

- Il privilegiato deve ricevere almeno il valore di realizzo del bene su cui insiste la prelazione, al netto dei costi imputabili.
- La parte di credito non coperta dal valore del bene è trattata come chirografaria.
- Non è consentito destinare a creditori di rango inferiore risorse che, secondo il valore di liquidazione, spetterebbero al rango superiore.

Concordato liquidatorio e in continuità

Concordato liquidatorio

- Criterio distributivo simile alla logica della liquidazione concorsuale.
- Rispetto dell'ordine delle prelazioni particolarmente stringente.
- Il valore ricavabile va distribuito secondo la graduazione dei crediti.
- La finanza esterna non può ledere arbitrariamente le aspettative dei pozioire.
- I creditori chirografari, anche per incapienza, non possono essere soddisfatti in misura inferiore al 20%, ed è necessario l'apporto di nuova finanza che aumenti l'attivo concordatario del 10%.

Concordato in continuità

- La prosecuzione dell'attività può generare un valore ulteriore.
- Distinzione tra valore di liquidazione e valore eccedente.
- Il valore di liquidazione resta vincolato all'ordine delle prelazioni.
- Il surplus è distribuibile con maggiore elasticità, nei limiti di legge.
- Più ampia modulazione del trattamento dei creditori.

Priorità assoluta e priorità relativa

Priorità assoluta

ABSOLUTE PRIORITY RULE

Una classe o un creditore di rango inferiore non può ricevere alcunché finché il rango superiore non sia soddisfatto integralmente sul valore rilevante.

Opera in modo rigoroso sul valore di liquidazione: nessun creditore inferiore ne beneficia se il superiore non riceve quanto gli spetta.

Priorità relativa

RELATIVE PRIORITY RULE

Sul valore eccedente, una classe inferiore può ricevere utilità anche se la classe superiore non è soddisfatta integralmente.

A condizione che la classe dissenziente poi riceva un trattamento uguale alle pari grado e migliore rispetto alle classi inferiori.

Sul valore di liquidazione prevale la priorità assoluta; **sul valore eccedente** può operare, in continuità, la priorità relativa, entro i limiti normativi.

Il ruolo delle classi

La distribuzione passa attraverso la formazione delle classi, lo strumento con cui si aggregano posizioni creditorie omogenee.

Perché la corretta formazione è essenziale

- Verifica l'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici.
- Evita manipolazioni del voto.
- Permette di controllare la correttezza del trattamento differenziato.
- Incide sull'approvazione e sull'eventuale omologazione nonostante il dissenso.

Principi applicabili

Coerenza

Creditori con posizione giuridica e interesse economico omogenei vanno collocati in classi coerenti.

Giustificazione

I trattamenti differenziati tra classi devono essere giustificati e non arbitrari.

Parità intra-classe

Nella medesima classe va assicurata parità di trattamento, salvo consenso o ragioni legali.

Privilegio, pegno e ipoteca

7.1 Pagamento non integrale

Ammissibile se il piano dà conto che il credito verrà soddisfatto in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato del bene gravato, al valore di mercato in caso di liquidazione.

- Il privilegio non garantisce il pagamento integrale nominale.
- Garantisce il rispetto della capienza economica del bene gravato.
- Per la parte incapiente il creditore concorre come chirografario.

7.2 Incidenza sui criteri distributivi

- La quota capiente del credito privilegiato assorbe prioritariamente il valore di liquidazione riferibile al bene.
- La quota incapiente viene attratta nel concorso chirografario.
- Le distribuzioni a creditori inferiori sono legittime solo dopo aver rispettato questo postulato

Il trattamento dei crediti erariali e contributivi

Concordato preventivo • art. 88 CCII

L'art. 88 co. 1 CCII stabilisce nell'ambito del concordato preventivo che «Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti obbligatorie e dei relativi accessori».

Il debitore pertanto nel piano di concordato preventivo dovrà specificare il “trattamento dei crediti tributari e contributivi” che intende effettuare mediante una proposta di transazione che va comunicata all'Agenzia delle Entrate e all'Inps

Perimetro della transazione fiscale

La transazione fiscale deve riguardare l'intera posizione debitoria nei confronti dell'erario (ad esclusione dei contenziosi pendenti), nonché deve tenere conto delle istanze di rimborso dei crediti presentate dal debitore negli anni precedenti alla proposta di transazione, nonché i crediti esposti dal medesimo debitore in dichiarazione. In entrambi i casi, ai fini della quantificazione del debito fiscale complessivo, dovrà ritenersi operante la compensazione delle somme chieste a rimborso o imputate a credito in dichiarazione con i debiti tributari (Circ. 16/E del 23 luglio 2018).

TRIBUTI TRANSABILI

IMPOSTE DIRETTE

- IRES, IRPEF, RITENUTE, IRAP

IMPOSTE INDIRETTE

- IVA, IMPOSTA DI REGISTRO, IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI

ACCESSORI DEL TRIBUTO

- INTERESSI, SANZIONI (*l'aggio è credito autonomo Agenzia della Riscossione non disponibile da Agenzia)

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

TRIBUTI NON TRANSABILI

- AIUTI DI STATO INCOMPATIBILI
- ENTRATE DI NATURA NON TRIBUTARIA
- TRIBUTI LOCALI

PRIVILEGIO GENERALE

- IRPEF, IRES, IRAP E RELATIVI INTERESSI E SANZIONI (ART. 2752, 1° COMMA E ART. 2778 C.C.) – GRADO 18
- IVA E RELATIVI INTERESSI E SANZIONI (ART. 2752, 2° COMMA E ART. 2778 C.C.) – GRADO 19

PRIVILEGIO SPECIALE

- IMPOSTA DI REGISTRO, IMPOSTA DI BOLLO, IMPOSTE DOGANALI, IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI, IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI (ART. 2758, co.1 E ART. 2778 C.C.)

I limiti di falcidiabilità dei crediti erariali

Il divieto di trattamento deteriore

- Percentuale, tempi di pagamento e garanzie offerti all'Erario e all'Inps **non devono essere inferiori o meno vantaggiosi** rispetto a quelli offerti ai creditori di grado di privilegio inferiore e ai chirografari (artt. 2777-2778 c.c.).
- **Crediti erariali chirografari** (anche quelli degradati per incapienza, art. 88, co. 1): va creata una classe ad hoc ed il trattamento riservato non può essere peggiorativo rispetto a quello dei creditori dello stesso rango (Circ. AE 16/E/2018)

Dall'utilità alla proporzionalità

L'imputazione delle spese prededucibili generali ai creditori muniti di garanzia reale ha attraversato tre fasi, scandite dagli interventi di riforma della disciplina concorsuale.

1

Assetto originario (fino al 2006)

Spese speciali imputate al singolo bene gravato; spese generali a carico del creditore garantito nei soli limiti dell'utilità arrecata.

2

Riforma del 2006-2007

Gli artt. 111, 111 bis e 111 ter l.fall. sostituiscono il criterio dell'utilità con quello, più oggettivo, della proporzionalità tra le masse attive.

3

Codice della crisi (2022)

Gli artt. 222 e 223 ribadiscono l'impianto degli artt. 111 bis e 111 ter, confermando la prevalenza del criterio proporzionale.

Spese prededucibili. Sorgono in ragione della procedura concorsuale — segnatamente i compensi dei professionisti funzionali alla redazione e presentazione della proposta concordataria e le spese degli organi della procedura — e vanno ripartite tra massa mobiliare e immobiliare in misura proporzionale.

Fonte: «Criteri di distribuzione nelle procedure concorsuali in presenza di garanzie reali», Carlo Ravazzin, giustiziacivile.com, 22.11.2022.

Dottrina e giurisprudenza sul riparto

9.1 Tesi della proporzionalità

PREVALENTE

Orientamento prevalente: anche il creditore ipotecario sopporta una quota proporzionale delle spese generali, in quanto sostenute nell'interesse dell'intera massa.

- Cass. n. 18882/2022: l'art. 111 ter non è norma contabile, ma regola il concorso tra crediti prededucibili e prelatizi.
- Conforme la giurisprudenza di merito: Tribunali di Milano, Trapani, Ancona e Como.
- Il netto spettante al garantito si ottiene detraendo i costi specifici e una quota delle spese generali.

9.2 Tesi dell'utilità

MINORITARIO

- Trib. Bergamo (2021) e Trib. Lecco (2022): sul garantito gravano solo le spese a lui effettivamente utili.
- I compensi dei professionisti del concordato non arrecherebbero utilità al creditore ipotecario.
- In dottrina (Pani) si segnala il rischio di erosione del soddisfacimento del creditore prelatizio.

Fonte: «Criteri di distribuzione nelle procedure concorsuali in presenza di garanzie reali», Carlo Ravazzin, *giustiziacivile.com*, 22.11.2022.

Il riparto in presenza di garanzie reali

Criterio proporzionale

Il creditore garantito sopporta una quota proporzionale delle spese generali, oltre ai costi specifici del bene gravato.

Netto distribuibile

Dalla massa attiva si detraggono i costi specifici e una quota proporzionale delle spese generali: il residuo spetta al garantito.

Fondamento pubblicistico

La natura pubblicistica della procedura impone a tutti i creditori garantiti le medesime regole di distribuzione del ricavato.

Tutele del creditore

Può rinunciare al privilegio, votare contro, reclamare l'omologazione o, se fondiario, agire in sede di esecuzione individuale.

Nel concordato preventivo il riparto in presenza di garanzie reali segue criteri legali di proporzionalità, nel rispetto delle prelazioni e della par condicio.

Fonte: «Criteri di distribuzione nelle procedure concorsuali in presenza di garanzie reali», Carlo Ravazzin, giustiziacivile.com, 22.11.2022.

Il surplus concordatario

Il surplus è il valore che non sarebbe ottenibile nella liquidazione giudiziale: la sua corretta qualificazione è il punto più delicato della prassi redazionale.

Da dove deriva

- Prosecuzione dell'attività d'impresa
- Mantenimento dell'avviamento
- Redditività futura
- Economie del piano di ristrutturazione
- Apporti connessi alla continuità

Funzione del surplus

- Rendere la proposta sostenibile.
- Incentivare il consenso delle classi strategiche.
- Preservare la continuità aziendale.
- Evitare che l'intero valore incrementale sia assorbito dai creditori di rango superiore.

La flessibilità non equivale a libertà assoluta: resta vincolata a parità intra-classe e tutela minima dei dissenzienti.

La verifica del tribunale sui criteri distributivi

In sede di ammissibilità e di omologazione, il tribunale verifica che i criteri distributivi siano legalmente corretti — senza sostituirsi alla scelta economica del debitore o dei creditori.

1

Corretta individuazione del valore di liquidazione

2

Corretta allocazione del valore tra classi e ranghi

3

Rispetto delle prelazioni sul valore riservato ai creditori poziori

4

Tenuta logico-giuridica del criterio di distribuzione del surplus

5

Conformità del classamento all'omogeneità delle posizioni

Questioni critiche ricorrenti nella prassi

12.1

Valore di liquidazione errato

La sottostima amplia artificiosamente il surplus elastico e comprime i poziori; la sovrastima riduce lo spazio della continuità.

12.2

Classi manipolative

La frammentazione artificiosa dei creditori può pilotare il voto o giustificare trattamenti non coerenti con l'omogeneità.

12.3

Utilità non monetarie

Vanno verificate la misurabilità economica, la serietà e l'idoneità a integrare un trattamento realmente comparabile.

12.4

Finanza esterna

Occorre accertare che sia effettivamente esterna e non alteri indebitamente l'ordine delle priorità sul valore di liquidazione.

Iter argomentativo per relazioni e provvedimenti

A	Accertamento preliminare	Natura del concordato (liquidatorio, continuità diretta o indiretta), presenza di classi, crediti privilegiati e chirografari.
B	Valore di liquidazione	Attivo liquidabile, beni gravati, costi di procedura, azioni recuperatorie e riparto ipotetico in liquidazione.
C	Rispetto delle prelazioni	Soddisfazione minima dei privilegiati, quota incapiente degradata, assenza di attribuzioni al rango inferiore in danno del superiore.
D	Eventuale surplus	Separazione tra valore di liquidazione e valore da continuità, verifica della genesi e controllo della distribuzione tra classi.
E	Legittimità distributiva	Parità intra-classe, ragionevolezza inter-classe, tutela dei dissenzienti e coerenza complessiva del piano.

Schema sintetico finale

PROFILO	REGOLA
Valore di liquidazione	Va distribuito nel rispetto delle prelazioni.
Valore da continuità / eccedente	Distribuibile con maggiore flessibilità, nei limiti di legge.
Creditori privilegiati	Devono ricevere almeno il valore di realizzo del bene gravato.
Quota incapiente del privilegiato	Concorre come chirografaria.
Classi	Omogenee per posizione giuridica e interessi economici.
Trattamenti differenziati	Ammessi se giustificati e non arbitrari.
Controllo del tribunale	Legalità, classamento, rispetto delle priorità, tutela dei dissenzienti.

I principi distributivi in sintesi

Valore di liquidazione

Costituisce la base minima di tutela dei creditori, da distribuire nel rispetto dell'ordine delle prelazioni.

Creditori privilegiati

Hanno diritto ad almeno quanto ricavabile dal bene gravato; la parte incapiante è trattata come chirografaria.

Valore eccedente in continuità

Distribuibile con maggiore elasticità rispetto alla rigida priorità assoluta, entro i limiti di legge.

Garanzie del piano

Corretta formazione delle classi, parità di trattamento, non arbitrarietà, tutela dei dissenzienti, fattibilità giuridica.

La distribuzione deve restare coerente con la fattibilità giuridica del piano e con la tutela minima dei creditori dissenzienti.